



Regione Lombardia

DECRETO N. 4121

Del 28/03/2022

Identificativo Atto n. 152

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE SECONDO AVVISO "ATTUAZIONE DELL'ART. 2 "MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPRESORI SCIISTICI", COMMA 2 LETT. C), DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41".

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

VISTO l'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c);

RICHIAMATA la D.g.r. 21 marzo 2022, n. 6141 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di assegnare le risorse residue, pari a € 9.652.765,00, maturate in esito all'attuazione del primo avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19" di cui alla D.g.r n. 5303/2021 e al decreto n. 14441/2021, attraverso l'emanazione di un secondo avviso;

DATO ATTO che la sopra citata D.g.r. 6141/2022 ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2, lett. c), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, aggiornando le previsioni di cui alla D.g.r. n. 5303/2021 e in particolare:

- disponendo che le eventuali economie maturate a seguito della conclusione delle attività istruttorie del secondo avviso siano ripartite proporzionalmente tra le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B.1 della medesima DGR n. 5303/2021 e ammesse e finanziate con d.d.u.o. del 22 dicembre 2021, nonché tra le imprese di cui agli stessi codici ATECO che risulteranno beneficiarie ai sensi del presente provvedimento;
- eliminando, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2 (Allegato B della D.g.r. 6141/2022), il requisito di ammissibilità relativo al vincolo di localizzazione della sede operativa o sue pertinenze funzionali entro il raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;



Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5346 avente ad oggetto "Definizione dei comprensori sciistici e dei comuni al loro interno ubicati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 – Aggiornamento della D.g.r. XI/4899 del 21 giugno 2021 e della D.g.r. XI/5303 del 27 settembre 2021";

CONSIDERATO che la richiamata D.g.r. 6141/2022:

- individua nelle economie maturate in esito al primo avviso, di cui alla D.g.r. n. 5303/2021 e al decreto n. 14441/2021, la dotazione finanziaria della misura che trova copertura, per euro 9.637.765,00 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" e per euro 15.000,00 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.15246 "Utilizzo di risorse statali recuperate dai beneficiari destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", che presentano la necessaria disponibilità;

- demanda al dirigente dell'Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome l'emanazione dei conseguenti provvedimenti attuativi, compresa la definizione dell'avviso;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché l'art.1, comma 7, del medesimo Decreto, secondo cui "il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è altresì applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

RITENUTO di non concedere il contributo alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti



Regione Lombardia

destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 69/2021, e in particolare:

- il titolo II capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel D.L. n. 34/2020:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente ed a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare dell'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

VISTE:

- la Decisione C (2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 "COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con



Regione Lombardia

l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposti dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

- la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;

VISTO il D.L. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei ministri il 30 dicembre 2021 che, all'articolo 20 (Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti), modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. n. 34/2020 prorogando, sulla base della Comunicazione C (2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

VISTI l'art. 27 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter) che ha recepito l'aumento dei plafond del Temporary Framework e la Decisione della Commissione SA.101025 Modifiche al Regime quadro per le misure in emergenza Covid 19 approvato con iniziale SA.57021;

STABILITO, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti "de minimis" o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri nei predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato



Regione Lombardia

è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. n. 34/2020;

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

RILEVATO che, qualora la concessione di nuovi aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento del massimale consentito, il contributo è rideterminato d'ufficio in analogia al disposto del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

DATO ATTO che, sulla base delle banche dati consultabili nell'ambito delle istruttorie svolte dagli uffici, è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di "impresa unica", secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato "de minimis" art. 2.2. del (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

RITENUTO pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond sopra riportato al perimetro di "impresa unica" come sopra descritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:



Regione Lombardia

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

- una dichiarazione di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013, al fine di individuare il perimetro di impresa unica;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 21337;

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente garantisce:

- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

ACQUISITO, nella seduta del 24 marzo 2022, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. 5371 dell'11 ottobre 2021 e decreto del Segretario Generale n. 15026 del 8 novembre 2021;

DATO ATTO che al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, in vigore del regime quadro del Temporary Framework, i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari del contributo saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, sulla base di quanto previsto dall' art. 264, comma 1, lett a), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 18



Regione Lombardia

"Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTA la comunicazione in data 25 marzo 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il secondo avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane" - missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 7 " Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla D.C.R. 10 luglio 2018 n. 64;

VISTA la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

VISTO l'art. 8 della L.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che nel caso di specie rileva l'eccezione prevista dall'art. 26 del succitato decreto per cui si procede alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici ma rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;



Regione Lombardia

VISTI la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTI la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di approvare il secondo avviso "Attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41" allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ricondurre le imprese beneficiarie della misura a quelle che esercitino attività in forma di impresa, iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati all'Allegato 1 dell'avviso in approvazione, che non hanno presentato domanda a valere sul precedente avviso di cui alla D.g.r n. 5303/2021 e al decreto n. 14441/2021;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura trova copertura per euro 9.637.765,00 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.14996 "Trasferimenti correnti destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" e per euro 15.000,00 al capitolo del Bilancio regionale 09.07.104.15246 "Utilizzo di risorse statali recuperate dai beneficiari destinati a imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", che presentano la necessaria disponibilità;
4. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi entro il 30 giugno 2022 sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque



Regione Lombardia

genere a persone ed enti pubblici, mentre rimane esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandiregione.lombardia.it.

LA DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge